

COMUNE DI TRAMATZA
PROVINCIA ORISTANO



REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 29 aprile 2024)

INDICE

- ART. 1 FINALITÀ
- ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO
- ART. 3 SEZIONI DELL'ALBO
- ART. 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
- ART. 5 UFFICIO COMPETENTE ALLA GESTIONE
- ART. 6 MODALITÀ D'ISCRIZIONE
- ART. 7 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE
- ART. 8 COMUNICAZIONI PERIODICHE
- ART. 9 REVISIONE DELL'ALBO
- ART. 10 CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DALL'ALBO
- ART. 11 ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE
- ART. 12 BENEFICI CONSEGUENTI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
- ART. 13 NORMATIVA TRANSITORIA
- ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITÀ

1. Il comune di Tramatza riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, dello sport e del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2. Il comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.
3. Il Comune di Tramatza valorizza il ruolo partecipativo delle associazioni iscritte all'Albo Comunale. Saranno particolarmente curate fasi di ascolto e di reciproca informazione, avviando anche processi di discussione per far emergere proposte legate alle finalità portate avanti dalle associazioni stesse.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

È istituito l'Albo delle Associazioni che:

- a) Perseguano una o più finalità di cui all'art. 1;
- b) Non abbiano scopo di lucro;
- c) Non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

ART. 3 SEZIONI DELL'ALBO

L'albo comunale delle associazioni è suddiviso, in base agli scopi statutari, in tre sezioni:

- Sezione 1 Associazioni culturali: verranno iscritte tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni
- Sezione 2 Associazioni sportive, ricreative e del tempo libero: saranno iscritte tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone
- Sezione 3 Associazioni di volontariato: saranno iscritte tutte le associazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche sociali.

ART. 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'albo le Associazioni che:

- a) Siano regolarmente costituiti e registrati ed abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio comunale;
- b) Garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;
- c) Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì esseri iscritti all'albole associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite loro sezione, composta anche da persone residenti nel Comune di Tramatza, attività in

ambito comunale.

ART.5 UFFICIO COMPETENTE ALLA GESTIONE

La gestione dell'Albo di cui al presente regolamento è di competenza del servizio amministrativo del Comune di Tramatzà.

ART. 6 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni, formulata su apposito modulo, indirizzata al Sindaco del Comune, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, entro il 31 marzo di ogni anno. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrato;
- b) Copia del Certificato rilasciato dall' Agenzia delle Entrate attestante l'assegnazione di Codice fiscale o Partita Iva;
- c) Una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione con la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
- d) Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- e) Relazione sull'attività svolta (non necessario per le associazioni di nuova costituzione);
- f) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici (non necessario per le associazioni di nuova costituzione);
- g) Attestazione del legale rappresentante dell'Associazione o del Gruppo che tutta la documentazione prodotta è conforme all'originale con indicazione dell'indirizzo dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune.

L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, dietro verifica della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, accoglie o rigetta (nel rispetto della normativa sul soccorso istruttori) con proprio provvedimento l'istanza di iscrizione.

L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

ART. 7 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo pretorio online Comunale ed inserimento nel sito Internet del Comune nell'apposita sezione.

La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al settore amministrativo che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione, agli aggiornamenti dei dati e alla redazione dell'elenco.

ART. 8 COMUNICAZIONI PERIODICHE

Ogni associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Tramatzà comunica tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello

scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, previa compilazione di apposito modulo su carta libera.

Inoltre, l'associazione è tenuta comunicare:

- Il nominativo della persona che accede al DAE e che ha partecipato ai relativi corsi di formazione e se il dispositivo necessita di manutenzione;
- Eventuali passaggi di categoria effettuati nell'annualità precedente (solo le società sportive);
- Se tra gli iscritti vi siano anziani e disabili;
- Se sia iscritta ad altri albi, registri o associazioni regionali e nazionali e relativa durata.

ART. 9 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'albo con provvedimento del Responsabile del Servizio amministrativo in previsione della quale le associazioni dovranno inviare entro il 31 marzo di ogni anno:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- c) bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione sostitutiva che non si sono registrati movimenti economici;
- d) eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali.

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti di cui al comma precedente l'iscrizione all'Albo verrà sospesa fino a regolarizzazione e comunque entro 90 giorni. Decorso tale termine si procederà ai sensi del successivo art.10.

La procedura di revisione e aggiornamento terminerà entro i 60 giorni successivi alla presentazione salvo esigenze istruttorie che giustifichino la sospensione dei termini.

Il Comune curerà la pubblicazione e l'aggiornamento annuale dell'elenco delle Associazioni nel sito ufficiale del Comune di Tramatzà.

ART. 10 CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DALL'ALBO

Il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 7, comporta la cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo viene disposta con determinazione del responsabile dell'area amministrativa nei termini previsti dalla procedura di revisione, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'associazione interessata almeno 15 giorni prima della data di adozione del provvedimento di cancellazione. L'associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate e della valutazione dovrà essere dato atto nel provvedimento finale.

L'eventuale cancellazione dall'albo di un'Associazione, disposta con determinazione dirigenziale/ responsabile del servizio comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 11 ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Amministrazione Comunale consulta le associazioni iscritte all'Albo Comunale, in occasione dei momenti più significativi della vita della comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale, per promuovere e coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.

ART. 12 BENEFICI CONSEGUENTI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Tramatzà;
- presentare domanda di contributo e/o patrocinio;

L'Accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale" in vigore.

ART. 15 NORMATIVA TRANSITORIA

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, per il solo anno 2018, in deroga all'art. 5 c.1 del presente regolamento il termine di consegna delle istanze è stabilito entro il _____.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione all'albo pretorio on-line e l'inserimento sul sito internet del Comune.